#### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-80 del 21/07/2016

Oggetto Direzione amministrativa. Approvazione del Regolamento

per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia

comunitaria (R0602/ER).

Proposta n. PDEL-2016-79 del 12/07/2016

Struttura proponente Direzione Amministrativa

Dirigente proponente Razzaboni Massimiliana

Responsabile del procedimento Bortolotti Elena

Questo giorno 21 (ventuno) luglio 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

# Oggetto: Direzione Amministrativa. Approvazione del Regolamento per l'affidamento di beni e servizi sotto soglia comunitaria (R0602/ER).

## VISTI:

- la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture";

#### RICHIAMATO:

- l'art. 32 del Regolamento Arpa in base al quale "mediante appositi regolamenti emanati dal Direttore Generale ispirandosi alle logiche del decentramento amministrativo sancite dal precedente art. 5, sono disciplinate le materie relative agli approvvigionamenti, all'acquisto di beni e servizi in economia ed alla gestione delle casse economali, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 9/2000";

#### CONSIDERATO:

- che con il D.Lgs. n. 50/2016, si è provveduto al recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e concessioni, e si è introdotto nell'ordinamento nazionale un codice di regolazione della materia degli appalti di lavori, servizi e forniture unitario ed armonizzato alla disciplina europea;
- che il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito per brevità denominato "il Codice") è entrato in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 19/04/2016, ed ha abrogato la precedente disciplina in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e di cui al D.P.R. 207/2010, per quanto riguarda l'affidamento e l'esecuzione di forniture e servizi;
- che ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni del Codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie comunitarie, fissate a decorrere dall'1/01/2016 con regolamento UE 2015/2170;

- che nei principi della Legge Delega n. 11/2016, e in particolare all'art. 1, c. 1 delle lettere g), ff) e ii) della legge, è previsto che il Governo emani una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità delle gare;
- che la disciplina di riferimento per i contratti sotto soglia è contenuta principalmente all'art. 36 del codice;
- che sussiste la necessità di adeguare alla nuova disciplina nazionale la regolamentazione vigente nell'Agenzia in materia di affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria, nelle more dell'approvazione da parte delle istituzioni competenti delle disposizioni di dettaglio previste nel Codice medesimo;

#### RITENUTO:

- di approvare il "Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria", nel testo allegato al presente atto sub A), costituente revisione del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/ER);
- di disporre che il regolamento entrerà in vigore ad esecutività del presente atto;

#### SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

#### DATO ATTO:

- del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995, dal Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è la Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria" (R0602/ER), nel testo allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di disporre che il regolamento di cui al punto 1. entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del presente atto.

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

# IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)



R0602/ER

Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia Comunitaria Revisione 13 del 14/06/16 Pagina 1 di 8

# REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI **SOTTO SOGLIA**COMUNITARIA

#### Indice

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 PROGRAMMAZIONE
- ART. 3 DIRIGENTI COMPETENTI ALL'AFFIDAMENTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
- ART. 4 MODALITA' DI AFFIDAMENTO
- ART. 5 PUBBLICITA' E ULTERIORI ADEMPIMENTI
- ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 7- INVITO
- ART. 8 CONTRATTO E GARANZIE
- ART. 9 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 10 RINVIO

Arpae Emilia-Romagna – DOCUMENTO INTERNO Mod3-P40231/ER – Rev. 2 del 21/12/2015



R0602/ER

Regolamento per le forniture di beni e servizi sotto soglia Comunitaria

Revisione 13 del 14/06/16 Pagina 2 di 8

#### ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'affidamento di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria occorrenti all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito Arpae o Agenzia), in conformità al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito per brevità Codice).

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela della salute, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. L'affidamento deve avvenire altresì nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

#### ART. 2 - PROGRAMMAZIONE

Arpae adotta il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonchè i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (IVA esclusa). Il programma contempla altresì forniture e servizi d'importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa) che riguardano il bilancio di più esercizi.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente e sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici (SITAR).

# ART. 3 – **DIRIGENTI COMPETENTI ALL'AFFIDAMENTO E** RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Sono autorizzati **all'affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria**, in relazione all'assetto organizzativo dell'Agenzia, i dirigenti titolari del potere decisionale e di spesa secondo quanto stabilito dal regolamento Arpae per il decentramento amministrativo<sup>(1)</sup> **e gli atti di programmazione** e precisamente:

- presso i Nodi operativi:
  - i Direttori delle Sezioni provinciali, i Direttori/Responsabili delle Strutture Tematiche ed i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni;
- presso la struttura centrale:
  - i Direttori e i Responsabili dei Nodi integratori e i Responsabili di Area della Direzione amministrativa e della Direzione tecnica.

(1) Regolamento per il decentramento amministrativo R50101/ER



R0602/ER

Regolamento per le forniture di beni e servizi sotto soglia Comunitaria

Revisione 13 del 14/06/16 Pagina 3 di 8

- I dirigenti sopraindividuati mantengono su di sé od attribuiscono ad altri soggetti appartenenti alla struttura diretta le funzioni ed i compiti di responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
- I Responsabili Unici del Procedimento (RUP) sono competenti, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti.

E' ammessa la facoltà di delega di una o più fasi sub-procedimentali.

I Responsabili del Procedimento svolgono i propri compiti con il supporto degli staff amministrativi nei Nodi operativi e dell'Area Acquisizione beni e servizi nella struttura centrale.

Nella struttura centrale, per le acquisizioni sotto soglia comunitaria da espletarsi previo confronto concorrenziale con più operatori economici, sono demandati al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'invio della richiesta di preventivo o della lettera d'invito, il controllo sul possesso dei requisiti e la firma del contratto. Sono demandati, altresì, al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi su richiesta del Direttore Amministrativo, dei Responsabili dei Servizi Centrali e dei Responsabili di Area della Direzione Amministrativa la stipula degli ordini diretti sui mercati elettronici di Consip nonché l'adesione alle Convenzioni di Centrali di Committenza.

Il dirigente competente all'affidamento di beni e servizi, nei casi e in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, redige il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Il DUVRI è predisposto avvalendosi del Servizio Prevenzione e Protezione della struttura organizzativa interessata dal singolo appalto ovvero, per gli appalti di interesse di più strutture organizzative facenti capo a diversi datori di lavoro, dell'Area Sicurezza e Sistemi Innovativi della DG. In questo secondo caso il DUVRI, verificato per competenza tecnica dal dirigente dell'Area Sicurezza e Sistemi Innovativi, riporta una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. I datori di lavoro dei luoghi presso i quali saranno eseguite le forniture o i servizi integrano il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti in tali ambienti.

# ART. 4 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché quanto previsto in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, Arpae procede all'affidamento di servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.



R0602/ER

Regolamento per le forniture di beni e servizi sotto soglia Comunitaria

Revisione 13 del 14/06/16 Pagina 4 di 8

Per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure possono essere utilizzati gli elenchi di operatori economici abilitati ai bandi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e del mercato elettronico dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.

Resta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie previste dal Codice.

Per le procedure di affidamento di valore pari o superiore a 20.000 euro, i dirigenti competenti secondo il regolamento sul decentramento amministrativo, adottano una determinazione a contrarre, individuando l'esigenza che intendono soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura, nonché le principali condizioni contrattuali.

Espletata la fase di scelta del contraente, i dirigenti di cui sopra con apposita determinazione approvano l'affidamento della fornitura all'operatore economico selezionato.

Nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico sino al valore di 40.000 euro, i dirigenti competenti adottano un'unica determinazione contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale.

Per esigenze di speditezza del procedimento, si prescinde dall'adozione di determinazione per gli affidamenti di valore sino a 1.000 euro (IVA **esclusa**).

Per gli affidamenti di valore compreso nei limiti di cui al paragrafo precedente, i responsabili del procedimento della struttura centrale si avvalgono per l'invio degli ordini ai Fornitori dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, fatta eccezione per la Direzione tecnica e le proprie Aree di coordinamento, che vi provvedono direttamente.

#### ART. 5 – PUBBLICITA' E ULTERIORI ADEMPIMENTI

Ai fini di pubblicità e trasparenza, per gli acquisti di importo pari o superiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento dispone la pubblicazione sul profilo di committente dell'Agenzia (sito web) di specifico avviso di indagine di mercato con cui si manifesta l'intenzione di procedere all'affidamento di determinati beni e servizi, indicando il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, eventuali requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale richiesti ai fini della partecipazione, eventualmente il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura e il criterio di selezione degli stessi.

Gli esiti degli affidamenti effettuati, di valore pari o superiore a 40.000 euro sono soggetti ad avviso di post-informazione sul sito web dell'Agenzia.

Si applicano agli affidamenti sotto soglia comunitaria:

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (2);

(2) Legge 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 217 del 17.12.2010 (pubblicata sulla G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010).



- gli obblighi di contribuzione all'Autorità **Nazionale Anticorruzione** dei contratti pubblici, nella misura annualmente stabilita con deliberazione dell'Autorità medesima <sup>(3)</sup>;
- gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 1, comma 32, della l.190/2012 e degli atti e delle informazioni previsti dall'art. 29 del Codice, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 37 del d. lgs. 33/2013 (4).

Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, i Responsabili del procedimento comunicano al SITAR **(Osservatorio Regionale dei contratti pubblici)** i dati relativi alla fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione medesima <sup>(5)</sup>.

Per i medesimi contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, i Responsabili del procedimento comunicano altresì al SITAR entro 60 giorni dalla data di compimento di ciascun evento, i dati relativi alle seguenti fasi:

- fase iniziale di esecuzione del contratto
- fase di conclusione del contratto
- fase di collaudo.

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro è necessaria la sola acquisizione dello SMARTCIG (6).

## ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. Tale possesso viene attestato dalle imprese in fase di selezione mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e verificato dall'amministrazione nei confronti del fornitore prescelto dopo l'aggiudicazione, secondo la normativa vigente.

Per le acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro, il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti affidatari viene effettuato secondo la normativa vigente mediante consultazione della Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice. Fino all'avvio di detta Banca dati i controlli vengono effettuati in via tradizionale o in alternativa attraverso il sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC.

La verifica dei requisiti di partecipazione alle gare di importo **pari o** superiore a 40.000 euro dovrà essere svolta unicamente attraverso il sistema AVCpass messo a disposizione dall'**ANAC**, fino all'avvio della Banca dati degli operatori economici.

(5) Vedasi Comunicato del Presidente dell'ANAC del 20.4.13, rettificato con comunicato del 22.10.2013.

<sup>(3)</sup> All'emanazione del presente regolamento, le contribuzioni in vigore dall'1.1.2016 sono fissate nella Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dei contratti pubblici del 22 dicembre 2015, in Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2016. n. 49.

<sup>(4)</sup> Articolo modificato dall'art. 31 comma 1, D.Lgs. 25.05/2016 n. 97

<sup>(6)</sup> Per l'istituto dello SMARTCIG si rinvia al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 2.05.2011 e del 15.07.2011.



L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta **la revoca** degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso le dichiarazioni e la possibilità di procedere nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.

Sussiste da parte del Responsabile del procedimento l'obbligo di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dei fornitori **aggiudicatari.** Per le semplificazioni in materia di DURC si rinvia al decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 <sup>(8)</sup>.

#### ART. 7- INVITO

Le richieste di preventivo o le lettere d'invito ai fornitori devono riportare:

- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche, l'importo massimo previsto (Iva esclusa) e gli oneri per la sicurezza;
- le eventuali garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo di validità delle offerte stesse;
- i termini per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, che può essere il miglior rapporto qualità/prezzo, il minor prezzo o il minor costo del ciclo di vita del bene/servizio;
- gli eventuali elementi di valutazione e la loro ponderazione, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- la misura delle eventuali penali;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di fatturazione e pagamento;

Il termine di ricezione delle offerte non deve essere inferiore a **15** giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nei casi di richiesta di offerta per affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro, viene fissato un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, di norma non inferiore a 10 giorni.

Nelle procedure di scelta del contraente di valore pari o superiore a 40.000 euro previo confronto concorrenziale fra almeno cinque operatori economici deve essere garantita la

Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva, pubblicato nella G.U. n. 125 del 1.06.2015



R0602/ER

Regolamento per le forniture di beni e servizi sotto soglia Comunitaria

Revisione 13 del 14/06/16 Pagina 7 di 8

segretezza delle offerte. Le fasi di apertura delle buste (amministrativa, tecnica ed economica) devono avvenire in seduta pubblica.

Per le procedure di scelta del contraente, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia il prezzo più basso, l'individuazione della migliore offerta è demandata al responsabile del procedimento. Si procede alla nomina di una Commissione **giudicatrice** ogni qualvolta il criterio di aggiudicazione prescelto sia l'offerta economicamente più vantaggiosa **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**. Si applicano alle Commissioni **giudicatrici** le disposizioni di cui all'art. **77 del Codice**.

Delle operazioni effettuate dal Responsabile del procedimento o dalla Commissione in relazione alla valutazione delle offerte viene redatto specifico verbale, da conservare agli atti, fatti salvi i casi di RDO (Richieste di Offerta) espletate sui mercati elettronici, con il criterio del prezzo più basso laddove i sistemi predispongono automaticamente il riepilogo delle offerte, a comprova delle proposte ricevute e delle operazioni effettuate. Si predispone comunque apposito verbale laddove si proceda all'esclusione di concorrenti per mancanza dei requisiti richiesti.

#### ART. 8 - CONTRATTO E GARANZIE

Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, i contratti sono stipulati con modalità elettronica mediante scrittura privata o, in alternativa, mediante corrispondenza commerciale.

Per i contratti di valore pari o superiore a 100.000 euro, i fornitori sono tenuti a presentare una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 del Codice. Gli atti di gara possono prevedere l'esonero della prestazione della garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 11 del Codice.

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando una opzione di proroga, con un termine di durata massimo. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Nei casi previsti per legge al contratto deve essere allegato il DUVRI, aggiornato con le informazioni relative al soggetto aggiudicatario.

Qualora il contratto sia sottoscritto a seguito di adesione a convenzioni di centrali di committenza, il DUVRI predisposto dalle medesime relativamente alla valutazione dei rischi standard della prestazione viene integrato, prima dell'inizio dell'esecuzione, dai Datori di Lavoro delle strutture organizzative interessate, con riferimento ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Qualora il contratto sia sottoscritto a seguito di procedura (aperta, ristretta, negoziata) indetta per forniture di beni e servizi per tutta la rete di Arpae, al



R0602/ER

Regolamento per le forniture di beni e servizi sotto soglia Comunitaria

Revisione 13 del 14/06/16 Pagina 8 di 8

contratto deve essere allegato il DUVRI, riportante la valutazione ricognitiva dei rischi standard predisposta con le modalità di cui al precedente art. 3.

I datori di lavoro dei luoghi presso i quali saranno eseguite le forniture o i servizi, prima dell'inizio dell'esecuzione:

- a) forniscono all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività espetate in tale ambiente;
- b) integrano il DUVRI con i rischi specifici da interferenza esistenti nel medesimo ambiente.

#### ART. 9 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accettazione, totale o parziale, delle forniture o dei servizi è disposta previa verifica **della regolarità** della prestazione eseguita **rispetto** alle prescrizioni tecniche e contrattuali.

L'accertamento della regolarità dell' esecuzione della prestazione è effettuato dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione individuato nella determinazione di aggiudicazione. Tale verifica per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di 40.000 euro potrà essere effettuata mediante firma cartacea o digitale apposta direttamente sulla fattura. Per importi superiori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato secondo le disposizioni del decreto di cui all'art. 102 comma 8 del Codice.

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere dalla data di accertamento da parte del responsabile del procedimento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le fatture, note o altri documenti fiscali, corredati delle necessarie autorizzazioni come sopraindicato, sono trasmesse tempestivamente per il pagamento all'Area Bilancio e Controllo economico della sede centrale, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento a valere sul Conto di Tesoreria.

#### ART. 10 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le norme applicabili agli acquisti di beni e servizi **sotto soglia comunitaria** previste dal D. Lgs. **18 aprile 2016, n. 50.**